

TI_GERICHTE 30.2002.68 vom 14. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.68

FR: TI_GERICHTE 30.2002.68 du 14 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 30.2002.68 del 14 giugno 2002

Erwägungen

E. 2

prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _____, di un fondo privato [la particella n. _____ RFD di _____ appartenente alla denunciante _____ SA] debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata); che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, adducendo come la sua automobile non era parcheggiata sul fondo n. _____ della denunciante, ma sulla particella n. _____ proprietà di terzi; che a sostegno della sua tesi la ricorrente allega una planimetria secondo cui la linea di confine fra i predetti mappali passa accanto all'area in cui essa avrebbe posteggiato il proprio veicolo (doc. B); che in uno scritto del 18 ottobre 2002 la denunciante rileva come, stando alla fotografia agli atti, l'automobile dell'insorgente risulterebbe "parcheggiata solo in minima parte sul terreno di proprietà _____ (zona _____); la zona di asfalto (strada di accesso alla _____) è di proprietà _____ SA e quindi zona di divieto"; che la fotografia evocata dalla denunciante attesta invero come l'automobile della ricorrente fosse posteggiata in parte su una superficie sagomata e in parte su una superficie asfaltata; che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a determinare se il confine tra i fondi n. _____ e _____ sia effettivamente posto in corrispondenza della delimitazione tra la zona sagomata e quella asfaltata; che, ciò posto, questo giudice non può pervenire al convincimento che la ricorrente abbia posteggiato il suo veicolo su una superficie vietata a norma degli art. 375bis seg. CPC, ragion per cui – sussistendo dubbi e incertezze – essa va prosciolta dall'addebito; che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: _____, _____, Sezione della circolazione, Camorino. Il giudice: _____ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.